



Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Bozza

Distr.:
Generale 7
aprile 2020

Originale: Inglese

Comitato Diritti Umani

Views adottate dal Comitato, ai sensi dell'articolo 5(4) del Protocollo opzionale, relative alla comunicazione n. 2979/2017

<i>Comunicazione presentata da:</i>	Elena Genero (rappresentata da Adriano Maffeo)
<i>Presunta vittima:</i>	La ricorrente
<i>Stato-Parte:</i>	Italia
<i>Data della comunicazione:</i>	30 marzo 2016
<i>Documenti di riferimento:</i>	Decisione adottata ai sensi della regola 92 delle Regole di Procedura del Comitato, trasmessa allo Stato-Parte il 22 maggio 2017 (non rilasciata sotto forma di documento)
<i>Data di adozione dei pareri:</i>	13 marzo 2020
<i>Oggetto:</i>	Esclusione come candidato a vigile del fuoco permanente a causa del requisito di altezza minima
<i>Questioni procedurali:</i>	--
<i>Questioni sostanziali:</i>	Discriminazione fondata sul sesso; accesso al pubblico impiego; uguaglianza davanti ai Tribunali
<i>Articoli del Patto:</i>	14 (1), 25 (c) e 26
<i>Articoli del Protocollo opzionale:</i>	--

1. La ricorrente della comunicazione è Elena Genero, una cittadina italiana nata nel 1976. La ricorrente afferma che lo Stato-Parte ha violato i suoi diritti ai sensi degli articoli 14(1) e 25(c) del Patto. Sebbene non espressamente invocate dalla ricorrente, le sue affermazioni sollevano anche questioni ai sensi dell'articolo 26 del Patto. La ricorrente è rappresentata da un avvocato. Il Protocollo opzionale è entrato in vigore per lo Stato-Parte il 15 dicembre 1978.

I fatti così come presentati dalla ricorrente

2.1 Al momento della presentazione di questa comunicazione, la ricorrente aveva prestato servizio come vigile del fuoco volontario (temporaneo) per 17 anni nello Stato-Parte. Nel 2007 ha partecipato al concorso per entrare nel Corpo nazionale italiano dei vigili del fuoco.

* Adottata dal Comitato alla sua 128a sessione (dal 2 al 27 marzo 2020).

** I seguenti componenti del Comitato hanno partecipato all'esame della presente comunicazione:
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V.J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja e Gentian Zyberi.

Tuttavia, la sua candidatura è stata rifiutata in quanto non soddisfaceva il requisito di altezza minima di 165 cm. La sua altezza è stata stimata in 160-161 cm.

2.2 L'articolo 31 del *Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2006 n. 198/200, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)* prevede che "L'altezza delle persone non costituisce discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco." Il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, stabilisce che l'idoneità fisica e psichica richiesta per accedere al concorso per entrare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno disciplinate dall'articolo 3 (2) del Decreto del *Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987* (così come modificato dal successivo Decreto del 27 aprile 1993). Il Decreto stabilisce una statura non inferiore a 165 cm per il personale che svolge attività tecniche ed operative, sia per gli uomini che per le donne. Per quanto riguarda il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale temporaneo), il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76 stabilisce il requisito di una statura non inferiore a 162 cm sia per gli uomini che per le donne.

2.3 La ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando la decisione di esclusione ed il Decreto n. 3747/2007 del Ministero dell'Interno con cui è stato indetto il concorso pubblico in questione. La ricorrente ha richiesto che la decisione di squalifica fosse dichiarata illegittima poiché discriminatoria e costituente un abuso di potere. La ricorrente ha altresì contestato la costituzionalità dei decreti nazionali che stabiliscono requisiti di altezza minima di 165 cm per i vigili del fuoco permanenti, sia uomini che donne, ed ha chiesto provvedimenti provvisori consistenti nella sospensione della decisione di esclusione e nella sua ammissione provvisoria al Corpo.

2.4 Il 21 ottobre 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto la richiesta della ricorrente circa l'adozione di provvedimenti provvisori. Il 18 gennaio 2012, lo stesso Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente dichiarandolo infondato. Il Tribunale ha ritenuto che il requisito dell'altezza minima di 165 cm sia per gli uomini che per le donne fosse giustificato dalle esigenze di prestazione del servizio e di sicurezza del personale e degli utenti. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il rifiuto della ricorrente non fosse né illogico né illegittimo né contrario ai principi di uguaglianza e di non discriminazione, considerando che l'altezza minima richiesta non differisce in modo significativo dall'altezza minima della popolazione femminile, e che la differenza tra l'altezza minima per i vigili del fuoco volontari (temporanei) ed i dipendenti pubblici (personale a tempo indeterminato) era di solo 3cm. Questa distinzione era giustificata da differenze sostanziali tra le due categorie, in particolare la durata del reclutamento e lo sforzo supplementare che ci si aspettava dai vigili di fuoco assunti a tempo indeterminato. Ciò giustificava requisiti più rigorosi per il personale a tempo indeterminato, da lasciare alla discrezione dell'amministrazione. Infine, l'uniformità dell'altezza minima per entrambi i sessi era volta a prevenire la discriminazione nei confronti delle donne.

2.5 L'autrice ha presentato ricorso al Consiglio di Stato¹ contro il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con richiesta di provvedimenti provvisori consistenti nella sospensione della decisione di squalifica. Con la decisione del 3 dicembre 2013², il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della ricorrente. Secondo il Consiglio di Stato, l'articolo 31 del decreto legislativo n. 198/2006 "non è apparso palesemente irragionevole in quanto ha identificato le attività svolte dai vigili del fuoco come attività che richiedono una certa condizione fisica, più di quanto non sia necessario per gli agenti di polizia, e che quindi giustificano una particolare eccezione al divieto di discriminazione di genere basata sull'altezza". Per quanto riguarda la differenza tra vigili del fuoco temporanei e permanenti, il Consiglio di Stato ha osservato che, "sebbene tale disposizione possa essere incoerente o contraddittoria quando non sia giustificata da una differenza nelle mansioni svolte", essa è irrilevante nel caso in questione, poiché la ricorrente non è idonea né per i vigili del fuoco di servizio né per quelli volontari, in quanto la sua altezza è inferiore a 162 cm.

2.6 Il 31 maggio 2014 la ricorrente ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che è stato respinto l'11 settembre 2014 con decisione di un solo giudice per inammissibilità ai sensi degli articoli 34 e 35 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo.

¹La ricorrente osserva che il Consiglio di Stato è l'istanza più alta all'interno della giurisdizione dello Stato-Parte.

²Il febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della ricorrente di provvedimenti provvisori, ma ha ritenuto che "la richiesta basata sul principio di uguaglianza richiedesse un esame nel merito".

Il ricorso

3.1 La ricorrente sostiene di essere vittima di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 25 (c) del Patto. La ricorrente rileva che la legislazione in vigore nello Stato-Parte che prevede il requisito dell'altezza di 165 cm, applicabile sia agli uomini che alle donne per accedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne. Questo requisito di altezza comporta uno svantaggio per le donne, date le differenze oggettive antropomorfe esistenti tra uomini e donne. Mentre le donne italiane hanno una statura media di 161 cm, la statura media per gli uomini è di 175 cm. Fissando un requisito di altezza minima di 165 cm, ben al di sopra della media femminile, lo Stato-Parte esclude a priori la maggior parte delle donne, compresa la ricorrente, dal concorso in base al loro genere.

Sebbene il *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna* (cfr. paragrafo 2.2) preveda un'eccezione ai requisiti di altezza per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ciò non può essere interpretato nel senso di consentire disposizioni discriminatorie basate sul sesso. La ricorrente non mette in discussione la determinazione di un requisito di altezza minima di per sé, ma il fatto che tale requisito sia indifferenziato per le donne e gli uomini. La ricorrente aggiunge che, mentre una certa condizione fisica è necessaria per svolgere i compiti antincendio, tale condizione non è esclusivamente e direttamente attribuibile all'altezza, ma anche ad altri parametri fisici, come la composizione corporea e la forza muscolare. Cita una sentenza della Corte Costituzionale italiana che dichiara l'incostituzionalità della relativa norma di legge della provincia autonoma di Trento che ha stabilito un'altezza minima indifferenziata di 165 cm per l'accesso al Corpo dei vigili del fuoco di quella regione. La ricorrente aggiunge che il fatto che abbia prestato servizio come vigile del fuoco volontario da 17 anni, avendo fatto parte di varie squadre di soccorso, dimostra che un'altezza inferiore a 165 cm è compatibile con le funzioni di soccorso.

3.2 La ricorrente sostiene che lo Stato-Parte ha anche violato l'articolo 25 (c) del Patto perché la distinzione dell'altezza minima richiesta per accedere alle due categorie di vigili del fuoco (162 cm per i vigili del fuoco temporanei contro 165 cm per i vigili del fuoco permanenti) è ingiustificata. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006, i vigili del fuoco a tempo determinato hanno gli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. La ricorrente osserva che l'unica differenza è la natura del loro contratto (a tempo indeterminato o determinato). Inoltre, la squadra di soccorso è composta da vigili del fuoco sia permanenti che temporanei, senza alcuna distinzione nel tipo di funzioni svolte in base alla natura del loro contratto. La ricorrente ha prestato servizio per 17 anni svolgendo le stesse funzioni dei vigili del fuoco permanenti.

3.3 Infine, la ricorrente sostiene che la violazione dell'articolo 25 (c) è giustificata anche dalla natura discriminatoria delle relative disposizioni nei confronti di altre forze dello Stato-Parte, comprese le forze di polizia e militari. Il regolamento di entrambe le forze stabilisce un'altezza minima differenziata di 161 cm per le donne e 165 cm per gli uomini. La ricorrente osserva che i membri di queste forze svolgono le stesse funzioni in materia di protezione della sicurezza.

3.4 La ricorrente sostiene inoltre che vi sia stata una violazione dell'articolo 14 (1) del Patto in quanto il Consiglio di Stato, in un altro caso (sentenza n. 768 del 19 febbraio 2014) aveva già dichiarato l'illegittimità del requisito di altezza minima indifferenziata per i vigili del fuoco maschi e femmine in un caso analogo riguardante la Sig.ra Barbara Barrani. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è giunto ad una conclusione analoga anche nella sentenza n. 5598 del 15 aprile 2015, che ha ritenuto che i vigili del fuoco temporanei svolgono le stesse funzioni del personale a tempo indeterminato e che la differenza stabilita per ciascuna categoria non è giustificata.³ La ricorrente sostiene che gli stessi giudici che hanno deciso sulla stessa questione hanno avuto un comportamento discriminatorio nei suoi confronti, "andando contro i principi legali e costituzionali". Secondo la ricorrente, i Tribunali in questione avrebbero almeno dovuto chiedere una decisione preliminare sulla costituzionalità".

Osservazioni dello Stato-Parte sull'ammissibilità ed il merito

4.1 Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2017, lo Stato-Parte sostiene che l'introduzione di requisiti di altezza per l'accesso alla carriera di vigile del fuoco è una scelta discrezionale del legislatore, che tiene conto delle attività richieste che meritano una deroga speciale al divieto di discriminazione. I requisiti di altezza sono giustificati dai

compiti specifici assegnati ai vigili del fuoco professionisti, ovvero “il trasporto a spalla dei feriti, l’approvvigionamento di acqua ad alta pressione, le manovre di posizionamento dei trampolini, il trasporto di attrezzature pesanti, la necessità di indossare determinate attrezzature”.

³La ricorrente allega alla sua Comunicazione, entrambe le sentenze.

Queste attività richiedono una particolare forza fisica e un adeguato rapporto peso/potenza. Sulla base di questi requisiti e degli studi effettuati, è stata stimata un'altezza di 165 cm come minimo richiesto per l'esecuzione di questi compiti.

4.2 Lo Stato-Parte sostiene che la ragionevolezza del requisito di altezza sia per gli uomini che per le donne è già stata valutata dai tribunali amministrativi di primo e secondo grado nel presente caso.

4.3 Lo Stato-Parte sostiene che, sulla base di quanto sopra, la comunicazione è infondata in quanto non vi è alcuna discriminazione sostanziale.

Commenti della ricorrente sulle osservazioni dello Stato-Parte in merito all'ammissibilità e al merito

5.1 Nei suoi commenti del novembre 2017, la ricorrente osserva che la giustificazione dello Stato-Parte dell'altezza minima richiesta per i vigili del fuoco alla luce dei compiti svolti non è sufficiente a giustificare la discriminazione di genere da lei sostenuta. Insiste sul fatto che, date le differenze antropomorfe tra uomini e donne, queste ultime sono svantaggiate. Aggiunge che, mentre una certa condizione fisica può essere richiesta per svolgere le mansioni di vigile del fuoco, tale condizione non è direttamente attribuibile all'altezza, ma piuttosto ai requisiti fisici. Ciò si riflette, ad esempio, nella legge n. 2 del 12 gennaio 2015, che disciplina le Forze Armate, che sostituisce i requisiti minimi di altezza con parametri fisici sulla composizione corporea, sulla forza muscolare e sulla massa metabolica attiva.

5.2 La ricorrente osserva che, in un caso simile, l'Alta Autorità Francese per la lotta contro la discriminazione e per l'uguaglianza (HALDE) ha ritenuto che l'altezza non fosse né proporzionale né giustificata come requisito fisico per svolgere funzioni antincendio. Analogamente, lo stesso Consiglio di Stato italiano ha adottato un parere⁴ in merito ad un progetto di legge che proponeva l'eliminazione dei requisiti minimi di altezza, in attuazione della legge n.2 del 12 gennaio 2015, che ha modificato l'articolo 635 del Codice Militare, e di altre disposizioni che stabiliscono i parametri fisici di ammissione al reclutamento per le Forze Armate e di Polizia e per il Corpo dei vigili del fuoco. Il Consiglio di Stato ha rilevato che "l'obiettivo del progetto di legge non è quello di escludere i candidati che aspirano ad entrare nel Corpo dei vigili del fuoco in base ai requisiti di altezza esistenti, consentendo una valutazione basata su diversi parametri per determinare la loro capacità di adempiere ai compiti del servizio militare." La ricorrente cita anche la decisione della Corte di giustizia europea sul caso *Kalliri*⁵, in cui la Corte ha concluso che la normativa greca che richiede un'altezza minima di 170 cm per i candidati alla scuola di polizia è in contrasto con la *direttiva europea 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di lavoro*, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002. La Corte ha concluso che l'introduzione di un requisito di altezza indifferenziata equivaleva ad una discriminazione indiretta.

5.3 La ricorrente osserva che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha recentemente considerato illegittima la legge nazionale che stabilisce i requisiti di altezza e ha ammesso al concorso pubblico i candidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che avevano una altezza inferiore a quella prevista dalla legge.⁶ La ricorrente osserva di essere stata vittima di un'ulteriore forma di discriminazione alla luce della costante giurisprudenza da parte di tale Tribunale Regionale, che conferma la mancanza di giustificazione del requisito dell'altezza minima di 165 cm per svolgere le funzioni antincendio.

5.4 Per quanto riguarda i diversi requisiti di altezza previsti dalla legge per i vigili del fuoco temporanei e permanenti, la ricorrente rileva che anche il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato che tale differenziazione è contraddittoria ed irragionevole, in quanto non giustificata da un tipo di lavoro sufficientemente diverso, poiché entrambi i tipi di vigili del fuoco svolgono le stesse funzioni⁷.

⁴Parere n. 2636/2015, del 10-18 settembre 2015.

⁵Sentenza del 18 ottobre 2017 (C-409/16).

⁶La ricorrente cita le sentenze del Consiglio di Stato n. 9359/2017 del 21 agosto 2017; 8864/2017 del 21 luglio 2017; 8467/2017 del 13 luglio 2017; 4103/2017 del 31 marzo 2017; 3588/2017 del 16 marzo

2017; 1675 e 1676/2017 del 2 febbraio 2017; 2636/2015 del 18 settembre 2015; e 10941/2015 del 17 agosto 2015.

La ricorrente osserva che lo Stato-Parte non ha contestato le sue affermazioni relative a questo genere di discriminazione.

- 5.5 La ricorrente ribadisce inoltre le sue accuse di discriminazione nei confronti di altre forze dello Stato, per esempio le forze di polizia e militari. Osserva che, come considerato dalla Corte di giustizia europea nel caso *Kalliri*, sebbene l'obiettivo di garantire il funzionamento operativo ed il buon funzionamento dei servizi di polizia sia un fine oggettivo, occorre determinare se l'altezza minima non vada al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Secondo la Corte, sebbene le funzioni di polizia che consistono nella protezione delle persone e dei beni, nell'arresto e nella repressione dei responsabili di reati e nel pattugliamento preventivo possano richiedere forza fisica e comportare una particolare attitudine fisica, tale attitudine non sembra essere legata ad una particolare altezza.
- 5.6 Infine, la ricorrente ribadisce le sue affermazioni in base all'articolo 14 (1) del Patto.

Questioni e procedimenti dinanzi al Comitato

Considerazioni in merito all'ammissibilità

6.1 Prima di esaminare qualsiasi denuncia contenuta in una comunicazione, il Comitato Diritti Umani deve decidere, in conformità con la regola 97 delle Regole di Procedura, se la comunicazione è ammissibile ai sensi del Protocollo opzionale al Patto.

6.2 Il Comitato ha rilevato che la ricorrente ha presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso relativo agli stessi eventi, che è stato respinto l'11 settembre 2014 per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 34 e 35 della Convenzione. Il Comitato ha osservato che, al momento della ratifica del Protocollo opzionale, l'Italia ha inserito una riserva che esclude la competenza del Comitato a considerare i casi che sono esaminati o che sono stati esaminati nell'ambito di un'altra procedura di indagine o di risoluzione internazionale. Il Comitato ricorda la sua giurisprudenza relativa all'articolo 5(2)(a) del Protocollo opzionale⁸ secondo la quale quando la Corte europea basa una dichiarazione di inammissibilità non solo su motivi procedurali ma anche su motivi che includono una certa considerazione del merito di un caso, allora la stessa questione dovrebbe essere ritenuta esaminata ai sensi delle rispettive riserve all'articolo 5(2)(a) del Protocollo opzionale.⁹ Tuttavia, nel caso di specie, dato il carattere succinto della decisione, che non specifica i motivi di inammissibilità, il Comitato ritiene di non essere in grado di stabilire che il caso presentato dalla ricorrente sia già stato oggetto di un esame, per quanto limitato, nel merito.¹⁰ Il Comitato ritiene pertanto che la riserva formulata dallo Stato-Parte in merito all'articolo 5(2)(a) del Protocollo opzionale non costituisca di per sé un ostacolo alla valutazione del merito da parte del Comitato.¹¹

6.3 Il Comitato rileva che lo Stato-Parte non ha contestato l'ammissibilità della comunicazione per mancanza di efficacia dei mezzi di ricorso interni. Esso rileva inoltre che la ricorrente ha presentato i suoi ricorsi dinanzi alla giurisdizione amministrativa nazionale e che ha impugnato la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dinanzi al più alto tribunale amministrativo del paese, il Consiglio di Stato. Alla luce di quanto precede, il Comitato ritiene che l'articolo 5(2)(b) del Protocollo opzionale non costituisca un ostacolo all'ammissibilità della presente comunicazione.

6.4 Il Comitato prende atto della rivendicazione della ricorrente basata sull'articolo 14(1) del Patto, riferendosi al fatto che sia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che il Consiglio di Stato, nell'esaminare altri casi analoghi di cui sono stati investiti hanno dichiarato l'illegittimità del requisito di altezza minima per l'accesso di uomini e donne al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

⁷La ricorrente cita le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale n.1675 e n. 1676/2017 del 2 febbraio 2017.

⁸Si veda, ad esempio, il caso *Rivera Fernández c. Spagna* (CCPR/C/85/D/1396/2005), comma 6.2.

⁹Si vedano, inter alia, i casi *Mahabir c. Austria* (CCPR/C/82/D/944/2000), comma 8.3; *Linderholm c. Croazia* (CCPR/C/66/D/744/1997), comma 4.2; e *A.M. c. Danimarca* (CCPR/C/16/D/121/1982), comma 6.

¹⁰*Mahabir c. Austria*, comma 8.3.

¹¹Si veda anche *A.G.S. c. Spagna* (CCPR/C/115/D/2626/2015), comma 4.2.

Tuttavia, il Comitato rileva che sia la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 18 gennaio 2012 che quella del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2013 precedono la presunta giurisprudenza contraddittoria citata dalla ricorrente. Il Comitato ritiene inoltre che una modifica della giurisprudenza non comporti di per sé una violazione del diritto della ricorrente ad un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, come sancito dall'articolo 14(1) del Patto. In mancanza di ulteriori informazioni o prove a sostegno del reclamo della ricorrente in base a detto articolo, il Comitato ritiene che esso non sia stato sufficientemente motivato, ai fini dell'ammissibilità, e lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo opzionale.

- 6.5 Per quanto riguarda il reclamo della ricorrente ai sensi dell'articolo 25 (c) del Patto, basato sulla natura discriminatoria delle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto alle disposizioni che disciplinano l'accesso alle forze di polizia e militari, il Comitato ritiene che la ricorrente non abbia fornito informazioni o prove sufficienti a dimostrare che le funzioni svolte dai vigili del fuoco e quelle svolte da altre forze dello Stato sono completamente equivalenti e quindi giustificano gli stessi requisiti fisici di accesso. Il Comitato ritiene pertanto che anche questa parte della comunicazione non sia sufficientemente motivata e la dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo opzionale.
- 6.6 Tuttavia, il Comitato ritiene che le affermazioni della ricorrente, fondate sugli articoli 25(c) e 26 del Patto, relative alla presunta discriminazione basata sul sesso che ha dovuto affrontare in qualità di candidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l'ingiustificata distinzione tra i requisiti di altezza introdotti per i vigili del fuoco permanenti e temporanei, pur svolgendo le stesse funzioni, siano state sufficientemente motivate ai fini dell'ammissibilità, le dichiara ammissibili e procede al loro esame di merito.

Considerazioni sul merito

7.1 Il Comitato Diritti Umani ha esaminato la presente comunicazione alla luce di tutte le informazioni messe a sua disposizione dalle parti, ai sensi dell'articolo 5(1) del Protocollo opzionale.

7.2 Il Comitato deve innanzitutto verificare se l'ineleggibilità della ricorrente come candidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla sua altezza, e in applicazione della legislazione nazionale vigente, che stabilisce un requisito di altezza minima di 165 cm sia per i candidati uomini che per le candidate donne, costituisce una discriminazione basata sul sesso, in violazione dell'articolo 26 del Patto.

7.3 Il Comitato ricorda il suo Commento generale n.18 (1989) sulla non discriminazione, in cui la "discriminazione" è definita, al paragrafo 7, come "qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza che sia basata su qualsiasi motivazione, come la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altro stato, e che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o pregiudicare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di tutte le persone, su un piano di parità, di tutti i diritti e le libertà". Il Comitato ricorda che il divieto di discriminazione si applica sia alla sfera pubblica che a quella privata e che una violazione dell'articolo 26 può derivare da una norma o misura apparentemente neutra o priva di qualsiasi intenzione di discriminare, ma che ha un effetto discriminatorio.¹² Tuttavia, non tutte le distinzioni, esclusioni o restrizioni basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o altro stato, come elencato nel Patto, equivalgono a discriminazioni, purché esse siano basate su criteri ragionevoli e oggettivi, nel perseguimento di uno scopo legittimo ai sensi del Patto.¹³

7.4 Il Comitato prende atto dell'incontestata argomentazione della ricorrente secondo cui il requisito di altezza minima indifferenziata di 165 cm, ben al di sopra della presunta media nazionale di 161 cm di altezza femminile, ha l'effetto di escludere la maggior parte delle donne italiane dal concorso per entrare a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresa lei stessa.

¹² Si vedano i Pareri del Comitato in *Althammer et al. c. Austria* (CCPR/C/78/D/998/2001), comma 10.2.

¹³ Si vedano *inter alia* i Pareri del Comitato in *O'Neill e Quinn c. Irlanda* (CCPR/C/87/D/1314/2004), comma 8.3; *Yaker c. Francia* (CCPR/C/123/D/2747/2016), comma 8.14; e *Hebbadj c. Francia* (CCPR/C/123/D/2807/2016), comma 7.14.

Il Comitato osserva che tale requisito di altezza costituisce una restrizione nell'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sebbene redatto in termini apparentemente neutri, in Italia tale restrizione ha un effetto sproporzionato sulle donne, poiché le donne sono significativamente più basse in media rispetto agli uomini e il requisito di altezza minima fissato si colloca tra queste medie, escludendo la maggior parte delle donne e includendo la maggior parte degli uomini. Il Comitato deve quindi decidere se il requisito dell'altezza indifferenziata previsto dalla legge soddisfa i criteri di ragionevolezza, obiettività e legittimità dell'obiettivo.

7.5 Il Comitato prende atto dell'argomentazione dello Stato-Parte secondo cui il requisito dell'altezza minima di 165 cm stabilito dall'articolo 3(2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1987 (come modificato il 27 aprile 1993) è giustificato dai compiti specifici assegnati ai vigili del fuoco. Pur riconoscendo che lo Stato-Parte può avere un legittimo interesse a garantire l'efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e pur ammettendo che le attività svolte dai vigili del fuoco possono richiedere determinate condizioni fisiche, il Comitato osserva che né lo Stato-Parte né i Tribunali Amministrativi nazionali hanno giustificato il ruolo preciso che un'altezza di 165 cm avrebbe svolto nell'effettivo svolgimento di queste funzioni, né che altri attributi fisici, come la composizione corporea, la forza muscolare e la massa metabolica attiva, non potrebbero compensare il mancato rispetto dell'attuale requisito di altezza. Il Comitato prende atto, a tale riguardo, dell'argomentazione incontestata della ricorrente attestante che al momento della presentazione della comunicazione, era stata impegnata con successo come vigile del fuoco temporaneo per 17 anni, avendo partecipato a diverse squadre di soccorso durante il periodo in questione e avendo svolto le stesse funzioni del personale a tempo indeterminato. Il Comitato prende inoltre atto della dichiarazione della ricorrente, non contestata dallo Stato-Parte, secondo cui lo stesso Consiglio di Stato, nella successiva giurisprudenza, ha dichiarato incostituzionale il requisito di altezza minima indifferenziata, e che il Consiglio di Stato italiano ha recentemente richiesto l'eliminazione dei requisiti minimi di altezza.¹⁴

7.6 Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che il requisito di altezza legale di 165 cm per i candidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisca una restrizione non necessaria né proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Il Comitato conclude pertanto che tale disposizione, e la sua applicazione alla ricorrente, costituisce, alla luce del suo effetto sproporzionato sull'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte dei candidati donne, una forma di discriminazione indiretta basata sul sesso¹⁵, in violazione dell'articolo 26 del Patto.

7.7 Il Comitato prende atto delle affermazioni della ricorrente nel senso che anche i diversi requisiti di altezza per i vigili del fuoco permanenti e temporanei sono discriminatori. Il Comitato osserva che i requisiti di altezza inferiori per i vigili del fuoco temporanei comporteranno inevitabilmente che un maggior numero di candidati, in particolare donne, potranno qualificarsi come vigili del fuoco temporanei, ma non come personale permanente, pur svolgendo le stesse funzioni, come stabilito dalla legislazione nazionale (cfr. paragrafo 3.2). Il Comitato ritiene che ciò non comporti un motivo di discriminazione distinto, come già concluso in precedenza.

7.8 Per quanto riguarda i reclami della ricorrente ai sensi dell'articolo 25 (c) del Patto e con riferimento alla violazione del suo diritto di accesso al servizio pubblico a condizioni di parità, il Comitato ricorda che, secondo il suo Commento generale n.25, "Per garantire l'accesso (al servizio pubblico) in condizioni generali di parità, i criteri e le procedure per la nomina, la promozione, la sospensione e il licenziamento devono essere obiettivi e ragionevoli", e che "è di particolare importanza garantire che le persone non subiscano discriminazioni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'articolo 25, comma (c), per uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 2, comma 1."¹⁶ Avendo considerato che il requisito di altezza stabilito dalla legge per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco era irragionevole e discriminatorio, il Comitato conclude che sono stati violati anche i diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 25 (c).

¹⁴ Parere n. 2636/2015, del 10-18 settembre 2015.

¹⁵ Si veda, in questa stessa logica, la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 ottobre 2017 in *Ypourgos Esoterikon et al c. Kalliri* (Caso C-409/16), comma 32.

¹⁶ Commento generale n. 25, adottato dal Comitato il 12 luglio 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7,

8. Il Comitato Diritti Umani, ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, ritiene che i fatti ad esso presentati rivelino una violazione degli articoli 25 (c) e 26 del Patto.

9. Ai sensi dell'articolo 2 (3)(a) del Patto, lo Stato-Parte ha l'obbligo di fornire alla ricorrente un rimedio efficace. Ciò richiede un risarcimento completo alle persone i cui diritti sono stati violati. A questo proposito, lo Stato-Parte dovrebbe, inter alia: a) versare alla ricorrente un adeguato risarcimento, e b) valutare la possibilità di ammettere la ricorrente al ruolo di vigile del fuoco permanente, se desidera ancora essere ammessa nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce del suo servizio continuativo ne corso degli anni e del carattere discriminatorio del requisito di altezza in base al quale è stata squalificata nel 2007.

Lo Stato-Parte ha inoltre l'obbligo di adottare tutte le disposizioni necessarie per evitare che simili violazioni si verifichino in futuro, in particolare modificando la legislazione nazionale che disciplina le condizioni di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Tenendo presente che, diventando parte del Protocollo opzionale, lo Stato-Parte ha riconosciuto la competenza del Comitato a determinare se vi sia stata o meno una violazione del Patto e che, ai sensi dell'articolo 2 del Patto, lo Stato-Parte si è impegnato a garantire a tutti gli individui sul suo territorio o soggetti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel Patto e a prevedere un rimedio efficace ed esecutivo quando una violazione è stata accertata, il Comitato desidera ricevere dallo Stato-Parte, entro 180 giorni, informazioni sulle disposizioni adottate per dare effetto ai presenti pareri. Si richiede inoltre allo Stato-Parte di pubblicare le *Views* del Comitato e di farli tradurre nella lingua ufficiale dello Stato-Parte e di diffonderli ampiamente.